

Donazione - capacita di ricevere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2407 del 26/11/1965

Figli naturali non riconoscibili - norme applicabili.*

L'art 780 cod civile, ribadendo, con l'ultimo comma, l'applicazione delle Disposizioni dell'art 599 estende alle donazioni la regola posta dall'art 593 secondo la quale i figli naturali non riconoscibili - che non possono ricevere per testamento più di una certa quota - sono soltanto quelli la cui filiazione risulti nei modi stabiliti dall'art 279 cod civile.*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2407 del 26/11/1965